

STATUTO ASSOCIAZIONE “TEATRO DELL’ARMADILLO”

Modifica dello statuto originale registrato contestualmente all’Atto Costitutivo dell’Associazione in data 16 giugno 2004 al N 3493 serie 3 autoliquidazione 129,11 Azienda 3500 Cab 20501 presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho, con attribuzione C.F. 93532450157.

La presente modifica deliberata dall’Assemblea straordinaria di mercoledì 25 maggio 2011, tenutasi presso la sede dell’Associazione, lo Spazio Inaudito di via Lainate 64 a Rho, sostituisce integralmente la precedente versione.

Art. 1 - E’ costituita l’Associazione circolo culturale teatrale “Teatro dell’Armadillo”, con sede a Rho (MI), libera associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2 - L’Associazione Teatro dell’Armadillo persegue i seguenti scopi:

- favorire una cultura di protagonismo giovanile, in particolare teatrale ma anche artistico in generale;
- offrire ai propri soci qualificate opportunità di formazione in campo teatrale e del cosiddetto “spettacolo”;
- proporre ai soci e agli enti associati rappresentazioni di qualità, economicamente e geograficamente accessibili, con proposte mirate ai giovani, alle scuole, alle famiglie ed ai bambini;
- divenire un luogo nevralgico per i gruppi giovanili e le Associazioni locali, rispetto alla possibilità d’uso di uno spazio attrezzato per prove, rappresentazioni, installazioni, mostre, convegni, corsi di formazione , progetti e organizzazione di rassegne;
- rappresentare un punto di riferimento per le produzioni teatrali e artistiche del territorio Rhodense;
- avvicinare al linguaggio teatrale, riscoprendone la vocazione di accessibilità linguistica e il ruolo di accoglienza ed amplificazione del dibattito sociale costruttivo;
- approfondire le potenzialità del linguaggio teatrale rispetto al coinvolgimento dei portatori di handicap e dei soggetti psichiatrici o svantaggiati in generale;
- offrire momenti aggregativi culturali dedicati alla comunità locale ed in particolar modo alle famiglie;
- collaborare con il Comune di Rho e con tutti i comuni limitrofi a Rho, in particolare con i settori cultura, istruzione e tempo libero;
- collaborare in generale con le Amministrazioni ed i servizi comunali, le scuole materne, elementari, medie e superiori, le università, le Associazioni del territorio e le radio locali.

Art. 3 - Le attività statutarie dell’Associazione, destinate ai propri soci, sono le seguenti:

- gestione di uno o più spazi multifunzionali teatrali, musicali e artistici in genere;
- gestione di un bar letterario culturale e aggregativo dedicato alla vita associativa;
- gestione di una biblioteca teatrale specializzata;
- organizzazione di corsi di formazione di teatro, recitazione, teatro-danza, danza, acrobatica, musical, burattini, animazione teatrale a fini educativi, canto, musica, cinema, scrittura creativa, montaggio video, fotografia, e di tutte quelle discipline che verranno repute inerenti agli scopi dell’Associazione;
- organizzazione di una rassegna teatrale annuale per adulti ed una per bambini e ragazzi;
- organizzazione di convegni, dibattiti, serate a tema, momenti di confronto;
- organizzazione di concerti musicali;
- organizzazione di mostre e installazioni artistiche;
- organizzazione di un concorso annuale per gruppi teatrali giovanili;
- organizzazione di un festival teatrale estivo internazionale;
- organizzazione di stage di approfondimento;
- organizzazione di laboratori e rappresentazioni da proporre alle scuole Elementari, Medie e Superiori;
- organizzazione di progetti di vario genere in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e le Associazioni del territorio;
- produzione e allestimento di spettacoli teatrali, musical, performance interdisciplinari;
- proposta di attività specifiche per portatori di handicap e soggetti svantaggiati;
- offerta di tirocinio a studenti delle scuole superiori e ad universitari;
- tutte quelle attività che nel tempo dovessero rivelarsi funzionali al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 4 - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

L'anno finanziario inizia il 1 settembre e termina il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve annualmente redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile tra i soci.

In accordo con i requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 148 del Tuir e del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. n.633 del 1972, è espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' fatto inoltre obbligo di devolvere l'intero patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 5 - L'associazione Teatro dell'Armadiillo è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono Soci Ordinari le persone o gli enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

Sono Soci Onorari le persone, gli enti o le istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Art. 6 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 7 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota (è sancito il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile).

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 8 - Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, compreso il Presidente che lo presiede, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione Teatro dell'Armadillo. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti del Consiglio stesso, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- redarre il verbale di ogni riunione da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 9 - Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 10 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente, come già indicato nell'art.4, deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 11 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 12 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in maniera.